Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 novembre 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. **1136.**

Approvazione dello statuto della Deputazione di storia patria per le Venezie, con sede in Venezia.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Deputazione di storia patria per le Venezie, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. **1137.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Maria Vergine Addolorata, in frazione Villanova di Ghirano del comune di Prata di Pordenone (Udine).

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 10 settembre 1948, relativo all'erezione della parrocchia della SS.ma Maria Vergine Addolorata, in frazione Villanova di Ghirano del comune di Prata di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. **1138.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della SS.ma Concezione, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma).

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della SS.ma Concezione, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. **1139.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, in frazione Rozzampia del comune di Thiene (Vicenza).

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, in frazione Rozzampia del comune di Thiene (Vicenza) sede della parrocchia omonima e la Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Benetti Federica consistente in un appezzamento di terreno.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1951.

Conferma in carica del commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, concernente la istituzione del Centro sperimentale di cinematografia;

Visto lo statuto del Centro sperimentale anzidetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1942, n. 1856;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1950, registro n. 43, foglio n. 254, con cui veniva disposta la nomina del dott. Nicola De Pirro a commissario straordinario dell'ente per la durata di sei mesi;

Ritenuta la necessità di consentire al predetto commissario di portare a termine il proprio mandato inteso a predisporre le modifiche indispensabili per adeguare l'ordinamento dell'ente alle attuali maggiori esigenze;

Decreta:

Il dott. Nicola De Pirro è confermato nell'incarico di commissario straordinario del Centro sperimentale di cinematografia fino al 31 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1951
Registro Presidenza n. 53, *foglio n.* 324. — MASSIMO

(5554)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1951.

Istituzione del Collegio sindacale della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 67, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori della Puglia, della Lucania e del Molise e per la istituzione presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania di una Sezione speciale per la riforma fondiaria;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei membri del Collegio sindacale della Sezione speciale predetta;

Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 67;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, istituita presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, viene così costituito:

Membri effettivi:

Bettazzi dott. Manrico, in rappresentanza della Corte dei conti;

Lecce dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dato dott. Bernardo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri supplenti:

Forleo Casalini dott. Nicola, in rappresentanza della Corte dei conti;

Massa dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bagnulo dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 21 aprile 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1951
Registro n. 6, *foglio n.* 109. — BERITELLI

(5605)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1951.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 69, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori dell'Emilia e del Veneto e per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 69;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano viene così costituito:

Membri effettivi:

Nicotra dott. prof. Giovanni, in rappresentanza della Corte dei conti;

Mauro dott. Armando, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Costantino avv. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Lesen dott. Dante, in rappresentanza della Corte dei conti;

Giglio dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Modica dott. Gaspare, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 21 aprile 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 6, *foglio n.* 110. — BERITELLI

(5608)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1951.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 66, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei membri del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 66;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, viene così costituito:

Membri effettivi:

Biagioli dott. Giovanni, in rappresentanza della Corte dei conti;

Cristofoli rag. Gino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gigante dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Beritelli dott. Pietro, in rappresentanza della Corte dei conti;

Leone dott. Francesco Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Menicocci dott. Diego, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 21 aprile 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1951
Registro n. 6, *foglio n.* 108. — BERITELLI

(5607)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1951.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1951, n. 256, contenente norme per l'applicazione della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, recante norme per la istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo 27 aprile 1951, n. 265;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, viene così costituito:

Sindaci effettivi:

Molinari dott. Romano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gaggi dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

Benedetti dott. Giovanni Battista, in rappresentanza della Corte dei conti;

Testa dott. Raoul, in rappresentanza dell'Assessorato regionale per l'agricoltura;

Zuddas Carboni dott. Ugo, in rappresentanza dell'Assessorato regionale per le finanze.

Sindaci supplenti:

Di Folco rag. Benedetto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Costa dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Giagheddu dott. Antonio, in rappresentanza della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti per l'esame e la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1951
Registro n. 9, *foglio n.* 220. — BERITELLI

(5606)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1951.

Trasferimento del comune di Codevilla dalla circoscrizione degli Uffici finanziari di Casteggio a quelli di Voghera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Casteggio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Codevilla un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Voghera;

Decreta:

Il comune di Codevilla viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Casteggio a quella dei corrispondenti uffici di Voghera.

Roma, addì 1° agosto 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1951
Registro Finanze n. 23, foglio n. 146. — BAGNOLI

(5518)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1951.

Conferimento all'Ente Nazionale Risi delle funzioni di vigilanza in materia di repressione delle frodi sui sottoprodotti del riso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto, approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda in data 19 giugno 1951, con la quale l'Ente nazionale risi, con sede centrale in Milano, chiede di avvalersi, in tutto il territorio nazionale, delle facoltà di cui all'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto concerne la produzione e il commercio dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del riso greggio;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'attività svolta dagli istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'esercizio della vigilanza nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari in genere, con quella di altri enti, sino a quando non sarà provveduto alla riorganizzazione dei servizi preposti a tale vigilanza;

Decreta:

L'Ente Nazionale Risi, istituito e funzionante a sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modificazioni, con sede centrale in Milano, è autorizzato, a norma dell'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle norme stabilite dal suddetto decreto nella preparazione e nel commercio dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione del riso greggio; a far controllare, a sue spese, l'osservanza delle norme stesse e a far procedere, sempre a sue spese, al prelevamento di campioni mediante propri agenti giurati, da assumersi secondo le disposizioni dell'art. 91 del sopracitato regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere dall'Ente suddetto esercitate temporaneamente in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1951

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 11, foglio n. 252.

(5611)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1951.

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con proprio decreto del 10 novembre 1949;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 31 agosto 1951;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 3, lett. *a*) dello statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, è modificato come segue:

« Riceve depositi a risparmio, liberi o vincolati, nominativi ed al portatore. L'Istituto è altresì autorizzato a ricevere depositi a piccolo risparmio speciale, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un saggio più alto di interesse, sono nominativi e vengono rilasciati a persone ed enti appartenenti a categorie ammesse ad usufruirne, in conformità delle citate norme.

« L'ammontare complessivo del credito iscritto sui predetti libretti non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dall'Istituto ».

L'art. 20, secondo comma, lett. *b*), è modificato come segue:

« firma insieme col presidente ed almeno uno dei revisori le situazioni mensili ed il bilancio ed il rendiconto dell'Istituto illustrando questi ultimi con apposita relazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

(5517)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra via Regina Margherita, piazza Miradore e corso Garibaldi, sita nell'ambito del comune di Imperia-Porto Maurizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 dicembre 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona compresa tra via Regina Margherita, piazza Miradore e corso Garibaldi, sita nell'ambito del comune di Imperia-Porto Maurizio;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Imperia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la visuale del quadro panoramico costituito dallo sperone del terreno sul quale è adagiato Porto Maurizio;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imperia-Porto Maurizio indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Imperia.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 27 ottobre 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia

Seduta del 16 *dicembre* 1947 *Verbale n.* 1

Imperia-Porto Maurizio.

Zona compresa tra via Regina Margherita, piazza Miradore e corso Garibaldi, sottostante ad un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la visuale del quadro panoramico costituito dallo sperone del terreno sul quale è adagiato Porto Maurizio. (Art. 1, comma 4, bellezze d'insieme).

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone sito nell'ambito del comune di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la tutela delle bellezze naturali nell'adunanza del 29 luglio e del 20 ottobre 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone sito nell'ambito del comune di Firenze;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Firenze senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta nel suo insieme costituisce un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Firenze indicata nello annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Firenze per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Firenze entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Firenze.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 27 ottobre 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

SOPRAINTENDENZA AI MONUMENTI delle provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia

Notifica del territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone.

Ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze, nelle sue riunioni del 29 luglio e del 20 ottobre 1951, ha deliberato di sottoporre a vincolo di notifica il territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone.

(5557)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline di Bellosguardo, di Marignolle e adiacenze, fino alla Certosa del Galluzzo, sito nell'ambito del comune di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze del 17 novembre 1950 e 1° febbraio 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio delle colline di Bellosguardo e Marignolle e adiacenze fino alla Certosa di Galluzzo, sito nell'ambito del comune di Firenze;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi dell'art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Firenze senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le località predette nel loro insieme costituiscono un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Firenze indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Firenze per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Firenze entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Firenze.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 27 ottobre 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

SOPRAINTENDENZA AI MONUMENTI delle provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia

Notifica del territorio delle colline di Bellosguardo, Marignolle e adiacenze fino alla Certosa del Galluzzo.

Ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze, nelle sue riunioni del 17 novembre 1950 e del 1° febbraio 1951, ha deliberato di sottoporre a vincolo di notifica come bellezza naturale d'insieme il territorio delle colline di Bellosguardo, di Marignolle e adiacenze fino alla Certosa del Galluzzo.

(5558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di geografia economica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5619)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Cervaro (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1951, n. 2416, è stato approvato il piano di ricostruzione di Cervaro, vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione di detto piano è stato fissato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(5599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 3 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1951, registro n. 35 Interno, foglio n. 244, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) di un mutuo di L. 269.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5594)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castrolibero (Cosenza) di un mutuo di L. 1.231.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5591)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) di un mutuo di L. 820.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5585)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 357, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino (Chieti) di un mutuo di L. 484.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5588)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 358, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Villamagna (Chieti) di un mutuo di L. 1.713.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L. 2.047.000, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 2 aprile 1951.

(5589)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Francavilla a Mare (Chieti) di un mutuo di L. 4.291.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L. 3.950.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1951.

(5590)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rombiolo (Catanzaro) di un mutuo di L. 705.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5587)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1951, registro n. 35 Interno, foglio n. 242, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 1.615.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5592)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1951, registro n. 35 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Calatafimi (Trapani) di un mutuo di L. 4.175.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5595)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1951, registro n. 35 Interno, foglio n. 243, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Crespadoro (Vicenza) di un mutuo di L. 889.500, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L. 1.040.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 15 maggio 1951.

(5596)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Tropea (Catanzaro) di un mutuo di L. 845.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte ad acquistare degli appezzamenti di terreno siti in comune di Salice d'Ulzio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1951, registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 331, l'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino è autorizzato ad acquistare degli appezzamenti di terreno della complessiva estensione di Ha. 2.52.72, siti in comune di Salice d'Ulzio e contraddistinti in catasto con mappali numeri 130, 131, 112, 429, 430, 312, 313, 319, 303, 304, 305 del foglio VIII e numeri 84, 85, 100, 116, 254, 319, 263, 298, 334 del foglio IX.

(5563)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 13

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio: 220725 — Serie: B — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Persona che ha denunziato il titolo Arcostanzo Elisa fu Giovanni, dom. a Marzole (Torino) via Umberto I, n. 10 — Capitale nominale L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 19 ottobre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5375)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 230

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 novembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,91	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,90
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 9 novembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,875
Id. 3,50 % 1902	67,90
Id. 3 % lordo	48,75
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	73,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	91,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,60
Id. 5 % 1960	98,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,89

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concer-

nenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080, col quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, contenente norme per la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1951, n. 10864/12106.2.2;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventuno posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Un terzo dei posti suddetti (sette) è riservato agli aiuti ed assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi l'idoneità.

In ogni caso l'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non motivato ed insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in medicina veterinaria e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà. altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 45 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati o di invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare e che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella della lettera b), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica nessun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3 e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati e assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzata, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici o attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano inpiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

L) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi dell'assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), I), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, lett. *A*, n. 4, per gli aspiranti coniugati.

Art. 7.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 8.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 9.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

1) l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomopatologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

2) l'igiene e la zootecnica;

3) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesco o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono tre e riguardano:

1) esame di un animale nei riguardi dell'età, della razza, dell'attitudine;

2) prova clinica su di un animale con riferimento alle malattie infettive ed infestive;

3) diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive ed infestive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni e del pesce.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro veterinario del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale veterinario appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Facoltà di medicina veterinaria.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 12.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella d'obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per la lingua o le lingue che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 13.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi della prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 14.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 15.

La graduatoria del concorso sarà approvata, in via definitiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 17.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1951
Registro Presidenza n. 53, *foglio n.* 369. — MASSIMO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

A) *Prove scritte*

1) Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive ed infestive: Peste bovina. Peste equina. Peste suina. Peste aviaria pseudo peste aviaria o malattia di Newcastle. Pleuro-polmonite essudativa dei bovini. Pluro-polmonite essudativa delle

capre. Afta epizootica. Pedaina. Rabbia. Malattia di Aujescki. Anemia infettiva degli equini. Influenza degli equini. Moningoencefalomiliti. Vaiolo (ovino, caprino, suino, bovino, equino, aviario). Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre. Psittacosi. Carbonchio ematico. Carbonchio sintomatico. Edema maligno. Bradsot. Tetano. Tubercolosi (bovina e aviaria). Actinomicosi. Actinobacillosi. Botriomicosi. Brucellosi (bovina, ovina, suina). Pasteurellosi (bovina, equina, ovina, suina, bufalina e aviaria). Salmonellosi (bovina, suina, aviaria, equina). Mastite streptococcica. Adenite equina. Morva. Farcino criptococcico. Malrossino. Malattie di allevamento. Tularomia. Trichonomiasi (aborto precoce dei bovini). Trypanosomiasi (morbo coitale maligno, nagana e surra). Piroplasmosi (equina, bovina, ovina e suina). Anaplasmosi. Coccidiosi (bovina, ovina, aviaria e del coniglio). Distomatosi. Cisticercosi. Strongilosi. Rogna degli equini. Rogna ovina e caprina.

2) Igiene e zootecnia: Igiene e zootecnia generale. Suolo. Acqua. Aria. Ricoveri animali.

Classificazione degli animali domestici. Razze. Specie. Famiglie. Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori. Metodi di riproduzione.

Fecondazione artificiale, nei riguardi sanitari e zootecnici.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Alimentazione. Natura dei foraggi e loro conservazione. Economia dell'alimentazione secondo i regimi di essa. Alimenti concentrati.

Produzione della carne, del latte e della lana.

Pollicoltura, coniglicoltura e apicoltura.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti animali.

Miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione dell'industria del bestiame.

3) Lingue estere, prova scritta obbligatoria: traduzione dell'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

B) *Prove pratiche*

1) Esame di un animale nei riguardi dell'età, della razza, dell'attitudine.

2) Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

3) Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame macroscopico e microscopico del datte, delle carni e del pesce.

C) *Prova orale*

La prova orale verte su tutta la materia delle prove scritte e pratiche, sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario e comprende, inoltre, un esperimento sulla lingua estera obbligatoria e facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista della lingua estera).

Roma, addì 10 agosto 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(5528)

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a sessantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1951, registro Interno n. 8, foglio n. 66, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 11 del regolamento per il personale del ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei Vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi è così composta:

Presidente:

1) Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato.

Componenti:

2) Pièche gen. Giuseppe, direttore generale dei Servizi antincendi;

3) Felsani dott. ing. Agostino, ispettore superiore dei Servizi antincendi;

4) Giannelli prof. Aristide, professore Universitario;

5) Piermarini dott. ing. Osvaldo, ufficiale di 1ª classe comandante il Corpo.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Diego Balducci primo segretario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1951
Registro Interno n. 35, foglio n. 318.

(5540)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Giarre (Catania).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 maggio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Giarre (Catania);

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Giarre (Catania) nell'ordine appresso indicato:

1.	Quattrocchi dott. Ignazio	punti 91 — su 132
2.	Costanzo dott. Giuseppe	» 87,45 »
3.	Tiraboschi Luigi	» 87 — »
4.	Mangano dott. Gaetano	» 85,31 »
5.	De Lisi dott. Leonardo	» 84,02 »
6.	Ciccotta Luigi	» 83,60 »
7.	La Mantia Liborio	» 83 — »
8.	Bossolo dott. Luigi	» 82,97 »
9.	Caruso dott. Francesco	» 82,94 »
10.	Fangani Giovanni	» 82,20 »
11.	Augello dott. Fedele	» 82 — »
12.	Lo Presti rag. Francesco	» 81,66 »
13.	Scaravilli Ignazio	» 81,03 »
14.	Volpe Michele	» 80,50 »
15.	Cerri dott. Giuseppe	» 79,43 »
16.	Palumbo rag. Gaetano	» 78,91 »
17.	Salvo Antonino	» 78,50 »
18.	Cataudella geom. Andrea	» 78,26 »
19.	Scirè dott. Salvatore	» 78,05 »
20.	Poli dott. Carmelo	» 77,77 »
21.	Augeri dott. Giuseppe	» 77,37 »
22.	Quadri dott. Luigi	» 77,35 »
23.	Di Santo dott. Angelo	» 76,50 »
24.	Calvi Alessandro	» 76,37 »
25.	Tovagliari dott. Celso	» 76 — »
26.	Fisicaro dott. Giovanni	» 75,45 »
27.	Ciccia Antonino	» 75,28 »
28.	Procaccini Pietro	» 73,47 »
29.	Porretti Antonio	» 73,02 »
30.	Galli dott. Pietro	» 72,04 »
31.	Di Conza dott. Beniamino	» 69,55 »
32.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 68,45 »
33.	Mastrangelo rag. Domenico	» 68,30 »
34.	Di Pietro dott. Alfio	» 66,27 »

35. Romano dott. Antonio. . . punti 63,86 su 132
36. Petrosino Spirito Pasquale . » 56,06 »
37. Ferrero dott. Elvio . » 55,59 »
38. Chiaramondia dott. Francesco . » 55,35 »
39. Pischedda dott. Giovanni . » 55,13 »
40. Silvano dott. Guido . » 55,10 »
41. Tricomi Quintilio, coniugato 4 figli, nato il 29 ottobre 1903 » 53,50 »
42. Fedele dott. Antonino, coniugato 4 figli, nato il 28 febbraio 1905 » 53,50 »
43. Musumeci Umberto, coniugato un figlio » 50 — »
44. Grignani Giuseppe . » 50 — »
45. Pagliazzo Nunzio » 47,68 »
46. Ferlisi Giuseppe . » 45,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1951

(5539) *Il Ministro*: SCELBA

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di I^a classe (grado III) vacante nel comune di Iesi (Ancona)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 maggio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1^a classe (grado III) vacante nel comune di Iesi (Ancona);

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista le legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1^a classe (grado III) vacante nel comune di Iesi (Ancona) nell'ordine appresso indicato:

1. Innocenzi dott. Giulio punti 92,05 su 132
2. Davì dott. Guido » 91,16 »
3. Livi dott. Filiberto » 90,59 »
4. Raspanti dott. Carlo . » 90,32 »
5. Calabro Vincenzo » 85,50 »
6. Emiliani Nicola » 83,60 »
7. Montesano rag. Vincenzo » 83,50 »
8. Pollidori Giuseppe. » 82,45 »
9. Fabbri dott. Giulio » 82,23 »
10. Troccoli Bernardino, ex combattente, medaglia di bronzo al valor militare, due croci al merito di guerra » 82 — »
11. Tiraboschi Luigi, ex combattente, croce al merito di guerra » 82 — »
12. Perta dott. Angelo » 80,25 »
13. Mona Vito Nicola » 80 — »
14. Gaetano Renato » 79,59 »
15. Sala Tenna G. Battista » 79,52 »
16. Sangiorgio Carlo » 79,23 »
17. Balduzzi dott. Luigi. » 75,52 »
18. Cantarini dott. Giulio, art. 180, secondo comma legge 27 giugno 1942, n. 851 » 75,36 »
19. Abbaticchio dott. Pietro » 75,36 »
20. La Bianca dott. Cosimo » 75,33 »
21. Baraldi dott. Dario » 75,24 »
22. Rianò dott. Enrico » 73,77 »
23. Manzini dott. Dario. » 71,81 »
24. De Palo dott. Vittorio » 71,64 »
25. Succi Cimentini dott. Flobert » 71,08 »
26. D'Ermo Amato » 67,60 »
27. Pasqualis dott. Marcello » 62,83 »
28. Spezia Roberto » 60,50 »
29. Grossi dott. Artemio . » 59,25 »
30. Emidi Giuseppe » 54 — »
31. Marchetti Valeriano » 51 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1951

(5541) *Il Ministro*: SCELBA

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 30 gennaio 1951, n. 3649, per sei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Visto il decreto in data 20 giugno 1951, n. 20486/2/9538, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 giugno 1951 e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, la quale ha espletato i lavori relativi alla valutazione dei titoli, alle prove orali delle concorrenti, ed ha formulato la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suindicato:

1. Turconi Jolanda punti 54,62 su 100
2. Sala Antonietta. » 53,84 »
3. Grossoni Carla » 52,92 »
4. Pelozzi Ermenegilda » 52,48 »
5. Fedeli Ida » 52,33 »
6. Jacobone Lauretta » 51,70 »
7. Giovannetti Dorinda » 50,72 »
8. Bottelli Ada » 50,01 »
9. Fogliani Rosa » 49,75 »
10. Tagliabue Rachele » 49,14 »
11. Martignoni Giuseppina » 48,66 »
12. Brunella Carlotta » 48,10 »
13. Cinotti Carla » 46,87 »
14. Nangeroni Mietta » 46,70 »
15. Gulinelli Dorina » 46,50 »
16. Tiberti Gina » 46,20 »
17. Riganti Leonilde » 45,68 »
18. Besani Carla » 45,35 »
19. Tomat Tarsilla » 44,87 »
20. Ruggeri Rita » 44,77 »
21. Battistessa Mariuccia » 43,55 »
22. Grassi Virginia » 43,35 »
23. Pavanelli Giulia » 42,89 »
24. Bruggini Bruna » 42,73 »
25. Vecchi Iride » 42,09 »
26. Masciocchi Maria » 41,49 »
27. Ghizzoni Francesca » 41,33 »
28. Locatelli Giulia » 40,58 »
29. Chiari Maurilia. » 40,50 »
30. Ferrarin Olga . » 40,32 »
31. Orlandi Eugenia » 40,31 »
32. Merlo Maria . . . . » 40,30 »
33. Borsani Orsola . . . . . » 40,03 »
34. Migliorini Fulvia . » 39,95 »
35. Selle Vincenzina » 39,34 »
36. Quaglia Maria » 39,31 »
37. Melesi Adriana » 39,18 »
38. Pozzi Lucia » 39,15 »
39. Speziale Stefanina » 38,97 »
40. Ronchetti Adriana » 38,73 »
41. Generali Maria (nata il 1° luglio 1926) » 37,62 »
42. Visconti Previtali Giuseppina (nata il 25 gennaio 1929) » 37,62 »
43. Marini Evangelia . » 37,32 »
44. Passamonti Flora . » 37,28 »
45. Bizzozzero Giuseppina . . . . » 37,09 »
46. Riolfi Isolda . . » 36,85 »
47. Allois Eugenia. . . . . » 35,61 »
48. Bragalanti Adelaide . . » 35,50 »
49. Merlo Irene » 35,20 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 23 ottobre 1951

p. Il prefetto: D'ALESSANDRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 30 gennaio 1951, n. 3649, per sei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Visto il decreto in data 20 giugno 1951, n. 20486/2/9538, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 giugno 1951 e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, la quale ha espletato i lavori relativi alla valutazione dei titoli, alle prove orali delle concorrenti, ed ha formulato la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee;

Visto il proprio decreto in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria predetta;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate dalla candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Turconi Jolanda: Marnate;
2) Sala Antonietta: Tradate;
3) Grossoni Carla: Comabbio-Mercallo-Ternate;
4) Pelozzi Ermenegilda: Orino Azzio-Castello Cabiaglio;
5) Fedeli Ida: Comerio-Casciago;
6) Jacobone Lauretta: Veddasca-frazione Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 23 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: D'ALESSANDRO

(5552)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 8007, Div. 3ª San. del 31 marzo 1951, con il quale è indetto, tra l'altro, concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1949;

Vista la graduatoria delle concorrenti formate dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto n. 20439.2/11087, in data 19 settembre 1950 dell'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica;

Ritenuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione nell'espletamento del concorso e nella formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee per il concorso di cui in narrativa:

1. Piola Leonida	punti 62,37
2. Pini Gina	» 59,53
3. Ponzuoli Alfrida	» 57,51
4. Pollastri Rina	» 52,01
5. Covelli Novely	» 51,26
6. Gori Gabriella	» 49,72
7. Roffi Liana	» 49,65
8. Briccafori Valentina	» 48,97
9. Andreotti Vera	» 48,38
10. Imoda Iolanda	» 48 —
11. Altiero Giuseppina	» 47,79
12. Santini Gina	» 46,85
13. Ferri Norma	» 46,57
14. Biagi Mirella	» 46,50
15. Vela Iosette	» 44,57
16. Casini Mariella	punti 44,47
17. Guidotti Bianca	» 43,53
18. Biagioni Maria Teresa	» 43,38
19. Mazzei Nella	» 43,37
20. Torelli Tilde	» 42,74
21. Tucci Vilia	» 42,31
22. Torelli Norma	» 42,12
23. Doveri Eros	» 41,88
24. Biondi Argia	» 40,48
25. Marconi Ersilia	» 39,30
26. Vielmi Santa	» 38,07
27. Dalloli Rosa	» 37,87

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 29 settembre 1951

p. *Il prefetto*: ERCELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 26219, Div. 3ª San. del 29 settembre 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee nel concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1949 nei seguenti Comuni della provincia: Livorno (Colline) Castagneto Carducci (capoluogo, Donoratico e Bolgheri) e Portoferraio (prima condotta); ;

Viste le domande delle interessate in merito all'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Piola Leonida fu Ernesto: Livorno (condotta di Colline, Salviano e Valle Benedetta);
2) Pini Socci Gina fu Luigi: Castagneto Carducci (condotta capoluogo);
3) Ponzuoli Afrida di Attilio: Castagneto Carducci (condotta Donoratico);
4) Pollastri Rina di Augusto: Portoferraio (prima condotta);
5) Covelli Novely di Cesarino: Castagneto Carducci (condotta Bolgheri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 29 settembre 1951

p. *Il prefetto*: ERCELLI

(5464)

PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto n. 13917 dell'11 luglio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1948;

Considerato che la condotta medica di Pescorocchiano è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti, interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ambrosi Valentino, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Pescorocchiano.

Rieti, addì 30 ottobre 1951

Il prefetto: MAZZANTI

(5547)

PREFETTURA DI TARANTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 9220 e 9289, in data 27 aprile 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia bandito con decreto prefettizio n. 13689, in data 21 giugno 1947, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Viste le rinunzie dei dottori Leonardo Luongo, Giovanni Natale e Stefano Palminteri per la condotta veterinaria del comune di Martina Franca;

Considerato che il dott. Augusto Paganelli ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria suddetta quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunciatari, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Augusto Paganelli è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Martina Franca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del comune di Martina Franca.

Taranto, addì 22 ottobre 1951

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 9220 e 9289, in data 27 aprile 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia bandito con decreto prefettizio n. 13689, in data 21 giugno 1947, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Viste le rinunzie dei dottori Giuseppe Barberio, Augusto Paganelli, Stanislao Davino, Giustiniano Majatico, Vincenzo D'Adorante e Luigi Ferramosca per la condotta veterinaria del Consorzio di S. Giorgio Jonico ed uniti;

Considerato che il dott. Angelo Berti ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria suddetta quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunciatari, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelo Berti è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Consorzio di San Giorgio Jonico ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei comuni di San Giorgio Jonico, Carosino, Faggiano, Monteparano e Roccaforzata.

Taranto, addì 24 ottobre 1951

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visti i propri precedenti decreti n. 9220 e 9289, in data 27 aprile 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia bandito con decreto prefettizio n. 13689, in data 21 giugno 1947, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Viste le rinunzie dei dottori Leonardo Luongo, Giovanni Natale, Stefano Palminteri ed Augusto Paganelli per la condotta veterinaria del comune di Martina Franca;

Considerato che il dott. Saverio Tancorra ha diritto ad essere dichiarato vincitore della condotta veterinaria suddetta quale concorrente che, seguendo in graduatoria i rinunciatari, per primo ha chiesto, in ordine di preferenza, il posto resosi disponibile;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Saverio Tancorra è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Martina Franca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del comune di Martina Franca.

Taranto, addì 29 ottobre 1951

Il prefetto: GAIPA

(5549)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.